Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 84/19
Lussemburgo, 27 giugno 2019

Stampa e Informazione

Sentenza nella causa T-20/17
Ungheria / Commissione

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che dichiarava l'imposta ungherese sulla pubblicità incompatibile con le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato

Né la progressività di tale imposta, né la possibilità, per le imprese che non hanno prodotto utili nel 2013, di dedurre dalla base imponibile del 2014 di detta imposta le perdite riportate dagli esercizi precedenti costituiscono un vantaggio selettivo a favore di talune imprese

Nel giugno 2014, l'Ungheria ha introdotto un'imposta sulla pubblicità che costituisce un'imposta speciale sugli introiti provenienti dalla diffusione di pubblicità in Ungheria. Sono assoggettati a questa imposta gli operatori economici che diffondono le pubblicità, ad esempio i giornali, i media audiovisivi e i gestori di cartelloni pubblicitari. La base imponibile dell'imposta è costituita dal fatturato netto di un esercizio annuale generato dalla diffusione pubblicitaria, cui si applicano aliquote progressive dallo 0 al 50% in base a scaglioni di fatturato. Il primo scaglione imponibile parte da 500 milioni di fiorini ungheresi (HUF) (circa 1 562 000 EUR). L'Ungheria ha successivamente sostituito questa scala progressiva di sei aliquote con una composta da due aliquote: un'aliquota dello 0% per la fascia di base imponibile inferiore a 100 milioni di HUF (circa 312 000 EUR) e un'altra del 5,3% per la fascia superiore a tale somma.

I soggetti passivi dell'imposta sulla pubblicità, il cui utile al lordo dell'imposta sulle società nell'esercizio 2013 era nullo o negativo, potevano dedurre dalla loro base imponibile del 2014 relativa a questa imposta il 50% delle perdite riportate dagli esercizi precedenti.

Con decisione del 4 novembre 2016, la Commissione ha ritenuto che il sistema fiscale relativo all'imposta sulla pubblicità, composto, da un lato, da aliquote progressive e, dall'altro, da disposizioni che prevedevano una riduzione di tale imposta sotto forma di deduzione di perdite riportate per le imprese che non avevano realizzato utili nel 2013, costituisse una misura d'aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, introdotta, tra altro, in modo illegittimo dall'Ungheria. In tale contesto, la Commissione ha considerato che le aliquote d'imposta progressive operassero una distinzione tra le imprese aventi introiti pubblicitari elevati (ossia le imprese di grandi dimensioni) e quelle con introiti pubblicitari esigui (ossia quelle di piccole dimensioni) e che a queste ultime era concesso un vantaggio selettivo in funzione delle loro dimensioni. La Commissione ha inoltre reputato che la deducibilità del 50% delle perdite riportate conferisse un vantaggio selettivo costitutivo di un aiuto di Stato. Ciò premesso, la Commissione ha ingiunto all'Ungheria di provvedere affinché nessun attore economico potesse usufruire, grazie all'imposta controversa, di aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno.

L'Ungheria ha proposto dinanzi al Tribunale dell'Unione europea un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione[1].

Con la sua odierna sentenza, per quanto attiene all'applicazione da parte dell'Ungheria delle aliquote progressive contestate, il Tribunale dichiara, in sostanza, per gli stessi motivi esposti nella sua recente sentenza relativa all'imposta polacca nel settore della vendita al dettaglio[2], che **la**

[1] Il 16 maggio 2017 l'Ungheria ha soppresso con effetto retroattivo l'imposta sulla pubblicità.
[2] Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2009 Polonia / Commissione (cause riunite T-836/16 e T-624/17), v. altresì comunicato stampa 64/19.

Commissione non poteva dedurre legittimamente l'esistenza di vantaggi selettivi costitutivi di aiuti di Stato dalla sola struttura progressiva dell'imposta sulle società.

In primo luogo, individuando il sistema fiscale di riferimento, detto «normale», per l'imposta in causa, per chiarire se talune imprese usufruivano di vantaggi selettivi, la Commissione ha identificato un sistema «normale» o incompleto, senza aliquota d'imposta, oppure ipotetico, con un'aliquota d'imposta unica. Infatti, secondo il Tribunale, data la natura progressiva dell'imposta di cui trattasi e la mancanza di scale di aliquote differenziate per determinate imprese, l'unico sistema «normale» che avrebbe potuto essere adottato nel caso di specie era l'imposta sulla pubblicità in sé e per sé, con la sua struttura comprensiva della sua scala unica di aliquote progressive e dei suoi scaglioni.

In secondo luogo, la Commissione non poteva neppure considerare, per l'imposta in causa, un obiettivo diverso da quello considerato dalle autorità ungheresi, vale a dire l'obiettivo consistente nell'introdurre una tassazione settoriale sul fatturato nel rispetto di una logica redistributiva, con la motivazione che **l'impianto dell'imposta controversa**, caratterizzato da una struttura di imposta progressiva, **non sarebbe stato coerente con quest'ultimo obiettivo**. Infatti, è ragionevole presumere che un'impresa che realizza un fatturato elevato possa, grazie a svariate economie di scala, avere costi proporzionalmente inferiori rispetto a quella con un fatturato più modesto. Di conseguenza, la prima impresa può approfittare di un reddito disponibile proporzionalmente maggiore che la mette in condizione di pagare un importo in proporzione maggiore a titolo di imposta sul fatturato. Di conseguenza, un obiettivo redistributivo, come quello perseguito nel caso di specie, è compatibile con un'imposta sul fatturato.

In terzo luogo, alla luce dell'obiettivo perseguito dalle autorità ungheresi, la Commissione non ha dimostrato che la modulazione dell'imposta applicata implicasse vantaggi selettivi. In effetti, per quanto riguarda un'imposta sul fatturato come quella controversa, un criterio di modulazione sotto forma di una tassazione progressiva a partire da una certa soglia, anche elevata, che può rispecchiare l'intenzione di tassare l'attività di un'impresa soltanto quando tale attività raggiunga una certa importanza non implica, di per sé solo, l'esistenza di un vantaggio selettivo. Di conseguenza, **la qualifica di misura comportante un vantaggio selettivo, che la Commissione ha attribuito all'imposta sulla pubblicità in base alla sola circostanza che la sua struttura è progressiva, difetta di fondamento**. Peraltro, la Commissione non ha dimostrato che la struttura di tassazione progressiva effettivamente scelta fosse stata adottata in un modo che privava ampiamente del suo contenuto l'obiettivo dell'imposta in questione.

Per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno della deducibilità del 50% delle perdite per le imprese che non hanno realizzato utili nel 2013, il Tribunale rileva **che tale riduzione della base imponibile è istituita in funzione di criteri oggettivi indipendenti dalle scelte delle imprese interessate** e non presenta quindi carattere selettivo. Inoltre, l'esigenza alla quale il legislatore ungherese ha inteso rispondere permettendo tale riduzione è conforme all'obiettivo dell'imposta sulla pubblicità. Tale obiettivo implica infatti una logica ridistributiva con la quale è coerente la riduzione della base imponibile applicata per diminuire il carico fiscale delle imprese in perdita nell'anno fiscale precedente a quello dell'imposizione.

Il Tribunale afferma, poi, che il criterio di distinzione adottato dall'Ungheria, consistente nel non aver realizzato utili nel 2013, è oggettivo e stabilisce una differenza di trattamento tra imprese che non si trovano in una situazione simile: da un lato, le imprese che hanno realizzato utili nel 2013 e, dall'altro, quelle che non ne hanno realizzati nel corso del medesimo anno.

Il Tribunale perviene alla conclusione che **la deducibilità del 50% delle perdite riportate non costituisce un elemento discriminatorio contrario all'obiettivo dell'imposta controversa e, di conseguenza, non comporta un vantaggio selettivo che configura un aiuto di Stato.**

Il **Tribunale annulla pertanto la decisione impugnata nella sua integralità.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582